

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 16/07/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 24.03.2026, la ricorrente espone che, l'11.02.2026, unitamente all'altra ricorrente, si recava in filiale, per disporre due operazioni di giroconto dal medesimo conto cointestato: la prima di euro 31.775,00 a firma propria, al proprio conto personale, e la seconda di euro 31.775,00 a firma della seconda ricorrente, al proprio conto personale. Entrambe le disposizioni venivano firmate singolarmente dalle ricorrenti, con rilascio di apposita contabile, e l'accredito veniva immediatamente visualizzato sull'*home banking*. Successivamente, però, la banca informava che i bonifici erano stati stornati e che le somme sarebbero state riaccreditate nel conto cointestato. La filiale spiegava che il contratto di conto corrente cointestato era a firma congiunta. Afferma parte ricorrente che, esaminata la copia del contratto di conto corrente (sottoscritto il 22 dicembre 2017) inviato dall'intermediario, si rinviene una difformità rispetto al contratto originariamente sottoscritto. Nel contratto originario emerge che non c'è alcun segno di spunta nelle caselle di attivazione della firma congiunta, mentre in quello inviato dall'intermediario si rinviene un flag a penna sulla casella "con firma abbinata di tutti i cointestatari". Il contratto sottoscritto dalle ricorrenti prevede che per la validità della modifica del regime di firma sia necessaria una comunicazione scritta sottoscritta da tutti i cointestatari. Questa comunicazione non è mai stata sottoscritta, né inviata all'intermediario. Gli storni unilaterali sono delle nuove e distinte operazione di addebito effettuate in assenza di un ordine o di una preventiva

autorizzazione da parte delle clienti. Il contegno dell'intermediario integra una mancata o inesatta esecuzione di un ordine di pagamento e integra un inadempimento ex art. 1218 c.c.

Parte ricorrente chiede il riaccredito immediato e senza ulteriore indugio di euro 31.755,00 sul proprio conto e di euro 31.755,00 sul conto della cointestataria del ricorso, in quanto gli storni effettuati dall'intermediario sono illegittimi.

Con le controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. In via preliminare, eccepisce che la questione sottoposta al giudizio dell'Arbitro esula dalle sue competenze, in quanto è in corso un giudizio di divisione ereditaria tra i cointestatari del conto. In particolare, tale causa è stata inizialmente decisa con la sentenza nr. ****/2025, che risulterebbe essere stata successivamente impugnata. Pertanto, non può essere proposto un ricorso inerente a una controversia sottoposta all'autorità giudiziaria.

Nel merito, la resistente afferma che, se è vero che il contratto originario del 07.12.2017 prevedeva un regime di firma disgiunta, tale assetto è stato successivamente modificato con contratto del 22.12.2017, che tutti i cointestatari hanno sottoscritto recandosi allo sportello. Non risultano note le ragioni per cui la documentazione prodotta dalle ricorrenti non riporti il relativo "flag" identificativo; circostanza che, in ogni caso, non è idonea a incidere sulla validità né sull'efficacia del vincolo contrattuale. Tale elemento, infatti, ha natura meramente descrittiva delle modalità operative e non assume alcuna rilevanza costitutiva del rapporto, né può prevalere sul contenuto espresso del contratto sottoscritto.

A riprova della piena coscienza dell'opzione sottoscritta a modifica delle originarie pattuizioni, v'è l'operatività successiva sul conto cointestato: tutte le operazioni sono state poste in essere nel rispetto del vincolo della firma congiunta, con la partecipazione di tutti gli intestatari, senza che risulti alcuna operazione effettuata in difformità da tale previsione. Anche successivamente, ed in particolare nel corso del 2022, in occasione delle operazioni di movimentazione del deposito titoli collegato, si è proceduto esclusivamente previa autorizzazione congiunta, in piena continuità con l'assetto originariamente voluto e mai modificato.

Quanto alle specifiche operazioni di giroconto, le stesse, sebbene inizialmente eseguite a seguito di un disallineamento operativo, non potevano in ogni caso essere legittimamente perfezionate, in quanto poste in essere in assenza del necessario rispetto del vincolo di firma congiunta che regolava il rapporto. Sono state, dunque, annullate. Tale annullamento, peraltro, non ha comportato alcuna perdita patrimoniale, essendo le somme integralmente rientrate nella disponibilità di un conto corrente comunque cointestato alle ricorrenti. Tali operazioni di rettifica non hanno comportato alcun effettivo esborso e non hanno modificato la situazione patrimoniale complessiva delle ricorrenti con conseguente integrale conservazione della loro sfera giuridico-economica. In mancanza dell'evento dannoso, non può evidentemente sussistere alcuna pretesa azionabile da parte del ricorrente nei confronti della Banca. Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che le ricorrenti manifestino oggi la volontà di ottenere la disponibilità di tali somme, posto che tale richiesta si pone in contrasto con il vincolo di operatività congiunta, che non risulta essere mai stato modificato o superato. A ciò si aggiunga che le somme giacenti sul conto risultano oggetto di un giudizio ancora pendente tra le parti, riguardante proprio la loro divisione. In assenza di documentazione idonea a comprovare la definitiva conclusione di tale giudizio, nonché il passaggio in giudicato del relativo provvedimento, non è consentito alla Banca procedere ad alcuna liquidazione, dovendo la stessa mantenere una posizione di terzietà nella vicenda successoria, anche a tutela di tutti i cointestatari.

In ogni caso, la banca ribadisce la propria piena disponibilità a dare esecuzione alle richieste di liquidazione, subordinatamente alla produzione di idonea documentazione attestante la definizione della controversia e l'assetto definitivo dei diritti sulle somme, come già evidenziato tramite mail del 23.07.2025, a cui all'attualità non è stato fornito riscontro.

Con replica e controreplica, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie ragioni. Parte ricorrente ha formulato domande ulteriori, sulla cui inammissibilità si dirà nella parte motiva.

DIRITTO

La controversia verte sulla contestazione della legittimità dello storno di due bonifici, che l'intermediario sostiene essere stato effettuato in quanto essi non erano stati disposti con la firma congiunta di tutti i cointestatari del conto. Parte ricorrente chiede il riaccredito delle somme.

I fatti alla base della causa sono i seguenti. Presso l'intermediario risulta acceso un conto, cointestato a tre fratelli e alla loro madre. Deceduta la madre, le somme sul conto sono cadute in successione. Sul conto ciascuno dei contestatari poteva operare singolarmente, in quanto era contrattualmente prevista la firma disgiunta. Il 22.12.2017 veniva sottoscritto un nuovo contratto, che prevede la necessità di operare a firma congiunta (previsione della quale tra le parti del presente procedimento è contestata l'efficacia). All'inizio del 2026 è deceduta la madre. Il conto risulta, dunque, cointestato ai tre eredi, due dei quali sono cointestatari del ricorso.

In via preliminare, si rileva che solo con la memoria di replica le ricorrenti hanno richiesto interessi moratori sulle somme stornate, nonché il risarcimento del danno. Tali domande sono dunque inammissibili e esulano dal perimetro della valutazione di questo Collegio.

Parte resistente eccepisce che la questione sottoposta al giudizio dell'Arbitro esula dalle sue competenze *ratione materiae* (*rectius*, per litispendenza), in quanto è in corso un giudizio di divisione ereditaria.

In via di fatto, si premette che, sebbene non siano state depositate agli atti evidenze dell'esistenza di tale contenzioso, essa può essere ritenuta pacifica, in quanto non contestata da parte ricorrente, che argomenta nel merito sull'inidoneità di tale contenzioso a precludere il giudizio dinanzi all'ABF.

Com'è noto, ai sensi delle Disposizioni ABF [sez. I, par. 4], "*non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria*".

Nel caso in esame, l'intermediario qui convenuto sembrerebbe estraneo ai contenziosi civili in essere tra gli eredi; pertanto, non si è in presenza di una litispendenza in senso tecnico, stante la parziale diversità delle parti e stante anche la non coincidenza di oggetto, essendo l'ABF investito di un solo frammento della più ampia controversia pendente. Ciononostante, si pone il problema di verificare se la controversia pendente presso il giudice ordinario costituisca, o meno, una pregiudiziale in senso logico della pretesa azionata innanzi all'ABF, a causa del sottostante collegamento tra l'accertamento dell'entità dell'asse e il richiesto svincolo pro quota dei beni ereditari o quanto meno una connessione impropria, stante la comunanza di questioni.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (si veda Collegio di coordinamento, dec. n. 5265/2014), si configura una "*preventiva sottoposizione all'autorità giudiziaria*" non soltanto laddove sussista una controversia identica a quella sottoposta all'ABF ma anche in caso di mera pregiudizialità o comunanza di questioni tra il procedimento dinanzi all'AGO e quello dinanzi l'Arbitro (c.d. connessione impropria) come accade appunto nel caso in esame.

In realtà, tale situazione non ricorre nel caso di specie. Per quanto, come detto, possa darsi per accertato che sia in corso un giudizio di divisione ereditaria, null'altro si conosce in merito all'andamento di tale giudizio e se, sulla base di esso, alla banca resistente siano state mosse contestazioni in merito alla disponibilità dei fondi.

L'oggetto dell'attuale procedimento dinanzi all'ABF è diverso, e concerne la fondatezza dell'eccezione che, *hic et nunc*, la banca solleva in merito alla impossibilità che delle somme sul conto si possa disporre in assenza della firma congiunta di tutti i cointestatari.

Il ricorso deve, dunque, essere valutato nel merito.

Ritiene il Collegio che, alla luce della chiara previsione contenuta nel contratto stipulato – in sostituzione del precedente – il 22.12.2017, sul conto in questione si possa operare solo con la firma congiunta dei cointestatari superstiti. Da tale contratto ciò emerge inequivocabilmente e non viene negato dalle ricorrenti, le quali contestano l'inefficacia della clausola in quanto mancante della spunta,

nell'ambito dell'opzione di firma congiunta, indicante se essa debba intendersi con riferimento a tutti o solo ad alcuni cointestatari. In sua assenza, tuttavia, non può che ritenersi che la firma congiunta – la cui necessità, lo si ribadisce, è chiara - riguardi tutti i cointestatari, costituendo questa l'opzione generale, richiedendosi invece una specificazione laddove si voglia fare valere quella, speciale, della necessità della firma congiunta solo di alcuni cointestatari.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE